

**CORPO MUSICALE "GIACOMO PUCCINI"****VEZZANO LIGURE****STATUTO 1995****CAPITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPO****ART.1**

In data 29.07.1945, con l'intenzione e la volontà degli aderenti di dar vita ad un nuovo rapporto associativo, si sono fuse in Vezzano Ligure la Filarmonica "G. Verdi" fondata nel 1889, con il corpo musicale "P. Mascagni" fondato nel 1891, fusione spontanea e con voto unanime che ha dato vita al nuovo corpo musicale "Giacomo Puccini" di Vezzano Ligure, qui di seguito chiamato semplicemente corpo musicale o associazione.

ART.2

L'associazione non ha limiti di durata e non si prefigge alcun fine politico, è un ente non commerciale che non persegue alcun scopo di lucro (divieto di distribuzione di utili fra i soci), ma bensì una finalità istituzionale (morale, ideale, culturale) che si concretizza con il diffondere e valorizzare la dedizione per la musica, intesa come arte, con la partecipazione ed il supporto di tutti coloro che si identificano nello spirito dell'associazione.

ART.3

L'associazione è gestita collegialmente da un consiglio di amministrazione (C.d.A.) composto da undici (11) amministratori ed il presidente, tutti eletti come definito nel capitolo IV.

CAPITOLO II: POSIZIONE GIURIDICA**ART. 4**

L'associazione, essendo una società "non riconosciuta" (c.c. art. 36), in quanto non ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento dello stato mediante la prefettura competente, è priva di personalità giuridica. I componenti del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) rispondono personalmente e solidalmente di tutte le obbligazioni assunte in nome e per conto del corpo musicale stesso.

CAPITOLO III: CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE DEI SOCI**ART. 5**

Potranno essere ammessi a far parte dell'associazione, tutti coloro di comprovata serietà morale e comportamentale, in qualità di soci come segue:

a. musicanti effettivi, tutti coloro che siano provati esecutori di musica e che aderiranno al presente statuto ed al relativo regolamento;

b. majorette effettive, tutte coloro che provengono da esperienze analoghe, che avranno superato un esame di idoneità e aderiranno al presente statuto e relativo regolamento;

c. allievi musicanti/allieve majorette, tutti coloro che si obbligheranno a versare una quota mensile stabilita dal C.d.A. e che aderiranno al presente statuto e relativo regolamento;

d. sostenitori, tutti coloro che presenteranno regolare domanda su apposito modulo.

ART. 6

Tutti gli aspiranti, pur dotati dei requisiti, verranno ammessi come soci a tutti gli effetti ed iscritti nel libro soci solo dopo il consenso del C.d.A..

CAPITOLO IV: REGOLE SULL'ORDINAMENTO INTERNO

- ART.7** L'assemblea è l'organo sovrano, costituito da tutti gli associati regolarmente ammessi ed iscritti nel libro dei soci, che deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità.
- ART.8** L'assemblea elegge, con mandato biennale, a suffragio universale ed a scrutinio segreto il C.d.A. composto dai primi undici (11) soci che hanno ottenuto il maggior numero di consensi.
- ART.9** Il primo degli eletti riceve automaticamente la nomina di Presidente che svolge la propria attività collegialmente con il C.d.A..
- ART.10** Il Presidente nel perseguire le finalità istituzionali dell'associazione, per sua libera scelta nomina o revoca le deleghe nell'ambito del C.d.A..
Le nomine (amministratori) sono le seguenti:
- Vice Presidente
 - Segretario
 - Contabile
 - Responsabile Soci
 - Responsabile vestiario
 - Responsabile strumenti musicali/musica
 - Responsabile allievi musicanti e majorette
 - Capo Banda
 - Custode della sede sociale (n° 2)
- ART.11** Gli amministratori che durante l'espletamento delle proprie funzioni recano danno all'associazione possono essere chiamati, con delibera del C.d.A., a rispondere ed a risarcire personalmente.

ART. 12 Gli insegnanti per allievi musicanti e per majorette saranno reperiti preferibilmente secondo la tradizione, nell'ambito del corpo musicale, con mandato biennale del C.d.A..

ART. 13 La carica di Presidente Onorario viene assegnata, di durata biennale, dietro indicazione del C.d.A., con ratifica a voto palese dell'assemblea dei soci. Il Presidente Onorario, a differenza del Presidente del C.d.A., non ha mansioni esecutive, rappresenta l'organo consultivo, al quale il Presidente del C.d.A. si rivolge di sua iniziativa. Ha sempre diritto di voto e presenza a tutte le uscite ufficiali del corpo musicale.

ART. 14 Il riassunto finanziario consuntivo viene chiuso entro la prima decade di Gennaio di ogni anno e presentato per ratifica all'assemblea dei soci. Nelle ratifiche del riassunto finanziario consuntivo il C.d.A. non ha diritto di voto.

ART. 15 Il riassunto finanziario preventivo viene preparato e presentato all'assemblea dei soci per ratifica entro la fine di Gennaio di ogni anno. Anche in questo caso il C.d.A. non ha diritto di voto.

CAPITOLO V: DEMOCRATICITÀ STRUTTURALE

ART. 16 L'assemblea viene convocata dal C.d.A. come segue:

- a. Assemblea generale: Per ratifica riassunti finanziari preventivo/consuntivo; ammissione nuovi soci; espulsione soci; modifiche regolamento e statuto; solennità S.Cecilia; elezioni del C.d.A..
- b. Assemblea straordinaria: tutte le volte che il C.d.A. ne ravvisa la necessità e qualora, con valido e giustificato motivo, ne facciano richiesta per iscritto almeno la maggioranza dei soci iscritti.



- ART. 17** In tutte le occasioni in cui l'assemblea generale è chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità dell'attività gestionale del C.d.A. quest'ultimo non ha diritto di voto.
- ART. 18** Le ratifiche di assemblea diventano esecutive con la maggioranza assoluta dell'assemblea stessa, che viene ritenuta valida con la presenza minima dei 3/4 dei soci iscritti.
- ART. 19** La doppia delega alla stessa persona già con proprio incarico nel C.d.A. così come la parentela di 1° grado tra Presidente e Cassiere all'interno del C.d.A. non è compatibile con lo spirito dell'avvicendamento democratico, alla guida dell'associazione, basata sul volontariato e la gratuità delle prestazioni fornite.
- ART. 20** Ogni iscritto nel libro dei soci di età maggiore, in regola con i pagamenti della quota di associazione annuale può essere eletto a far parte del C.d.A. come da Regolamento.
- ART. 21** Nello spirito dell'alternanza democratica, ciascun socio può essere eletto e riconfermato in C.d.A. soltanto per due mandati consecutivi, e deve rimanere successivamente escluso per eguale periodo di tempo.
- ART. 22** Le elezioni vengono gestite da una commissione elettorale (n° 3 soci) di nomina presidenziale, che produce come atto conclusivo la lista degli eletti, con comunicazione al Presidente uscente che a sua volta si fa carico di convocare il nuovo C.d.A..
- ART. 23** L'assemblea del C.d.A. viene ritenuta valida con la presenza del Presidente, Vice Presidente, Segretario e la metà degli amministratori (4).

CAPITOLO VI: RESPONSABILITÀ SOCIO - MORALI

ART.24 La responsabilità del C.d.A. è di carattere personale e solidale, cioè ciascun componente può essere chiamato a rispondere per tutte le obbligazioni assunte e per la loro interezza, anche se ha cessato il suo mandato.

ART.25 Nel caso la responsabilità di un associato in seguito ad impegni assunti in nome e per conto dell'associazione, con delega del C.d.A., egli ne risponde in solido con il C.d.A. stesso.

ART.26 Il C.d.A., nel senso della trasparenza gestionale, deve conservare in archivio tutta quella documentazione pertinente, a movimenti di cassa relativi a manifestazioni o altre iniziative del corpo musicale.

ART.27 La responsabilità degli atti relativi a tutta l'attività del corpo musicale nella sua interezza è del Presidente in carica che convalida con la propria firma ogni delibera presa, congiuntamente al Segretario.

ART.28 Il socio dimissionario dall'associazione non può vantare alcun diritto di carattere economico, poiché la quota associativa, non essendo investimento di capitale, giustifica e consente la sola partecipazione volontaria del socio.

CAPITOLO VII: SEDE SOCIALE

ART.29 Il corpo musicale ha la propria sede sociale, per volontà a memoria dei soci fondatori, in Vezzano Ligure, capoluogo, e questa non potrà mai sotto alcun pretesto ne deliberato sia dal C.d.A. che dall'assemblea dei soci

essere trasferita dal capoluogo e nemmeno il presente articolo può essere modificato, qualora venisse proposta la modifica dello Statuto, ma deve essere lasciato senza alcuna modifica, potendo a questa opporsi un solo socio musicante. Qualsiasi altra attività aggiuntiva o di corollario alla banda sarà considerata parte del corpo musicale.

CAPITOLO VIII: CESSATA ATTIVITÀ SOCIALE

ART. 30

Il corpo musicale viene considerato sciolto quando l'esiguo numero dei soci non è sufficiente a comporre il C.d.A. (11 soci). Tre (3) liquidatori scelti fra i soci si faranno carico di consegnare all'amministrazione comunale tutti i libri amministrativi, materiale e beni vari compreso il vessillo sociale ed il fondo di cassa, pronti ad essere riconsegnati a coloro che associandosi si identificano con lo spirito dello statuto.

CAPITOLO IX: DIMISSIONI SOCIO

ART. 31

Le dimissioni regolarmente pervenute per iscritto, anche se dettagliatamente espresse, vengono sempre accettate con riserva da parte del C.d.A. che ne discute nel proprio ambito, e nello spirito istituzionale dell'associazione si adopera per la soluzione del problema che motiva le dimissioni stesse.

CAPITOLO X: ESPULSIONE SOCIO

ART. 32

L'espulsione di un socio valutata e proposta dal C.d.A. deve essere approvata dall'assemblea dei soci con voto palese, a maggioranza assoluta. In questo caso anche il C.d.A. ha diritto di voto. Saranno espulsi dall'associazione quei soci che con il loro comportamento

sono venuti meno agli scopi istituzionali dell'associazione.

CAPITOLO XI: DECESSO SOCIO

ART. 33

In caso di decesso di un socio, l'associazione non è obbligatoriamente tenuta a partecipare ufficialmente con la propria banda. I musicanti, dopo aver consultato il maestro e con il consenso del C.d.A., potranno organizzare fra di loro un gruppo di partecipazione spontanea.

CAPITOLO XII: GEMELLAGGIO

ART. 34

Il C.d.A. si adopererà per far conoscere il nostro corpo musicale oltre l'ambito provinciale e regionale tramite operazioni di gemellaggio, incoraggiando gli scambi culturali di partecipazione tra bande musicali amiche.

CAPITOLO XIII: STRUMENTI MUSICALI/DIVISE
(RIENTRO)

ART. 35

Gli strumenti musicali e le divise saranno date in utilizzo ai musicanti e majorette a solo titolo temporaneo, con l'obbligo di restituzione immediata su prima chiamata da parte del capo banda, dietro indicazioni del C.d.A..

CAPITOLO XIV: PATRIMONIO E QUOTA SOCIALE

ART. 36

Il patrimonio sociale non ha limiti statutari ed è costituito dalle seguenti voci:

- a. strumenti musicali
- b. divise
- c. arredamenti vari



- d. quote sociali annuali
- e. contribuzioni mensili allievi
- f. donazione/provento per qualsiasi titolo

Gli importi delle quote sociali e delle contribuzioni allievi saranno preventivamente fissate dal C.d.A. all'inizio di ogni anno sociale.

CAPITOLO XV: COPERTURA ASSICURATIVA

ART. 37

L'associazione provvede alla copertura assicurativa su base annua dei propri iscritti con polizza cumulativa infortuni e con polizza per responsabilità civile rischi diversi. Il C.d.A. tratterà le condizioni più vantaggiose per l'associazione.

CAPITOLO XVI: ISCRIZIONI/ABBONAMENTI

ART. 38

L'associazione sarà titolare di codice fiscale rilasciato dal ministero delle finanze e sarà iscritta all'ambima. Dovrà altresì garantirsi la copertura SIAE tramite l'abbonamento annuale.

CAPITOLO XVII: VESSILLO SOCIALE

ART. 39

Il vessillo tricolore a barre verticali (n°3) bianco - rosso - verde con la scritta "Corpo Musicale Giacomo Puccini - Vezzano Ligure" e lira contornata da ghirlanda sarà custodito nella sede sociale.

CAPITOLO XVIII: MODIFICHE REGOLAMENTO E STATUTO

ART. 40 Il regolamento debitamente approvato dalla maggioranza dell'assemblea disciplina tutte quelle attività raccomandate per la esecutività del presente Statuto sociale.

ART. 41 Il presente Statuto è composto di CAP. XVIII e ART. 40. Il presente statuto e relativo regolamento possono essere modificati dall'assemblea dei soci con voto palese a maggioranza assoluta.

F.to Il Segretario

Del Bello Enrico



F.to Il Presidente

Del Bello Enrico

Vezzano Ligure li

14 marzo 1995

2586

REGISTRATO A LA SPEZIA N. 20 GIU. 1996 AL N° _____
CON ESATTE LIRE CENTOCINQUANTAMILA.

per IL DIRETTORE
(*Maria Venturini Rubino*)

Renzo Fucini

